



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO

PER I SERVIZI COMMERCIALI, PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

"MAFFEO PANTALEONI"

Ambito 14 Distretto 37 - C.M.:RMRC03000T -Cod. Fisc. 84001700586

Sede centrale: Via Brigida Postorino, 27 00044 Frascati (RM) Tel. 06121126725/726

Sede secondaria: Via XXIV Maggio 73 c/o Villa Cavalletti - Grottaferrata (RM) -Tel. 06121125220/225

Sito web: www.maffeopantaleoni.it - rmrc03000t@istruzione.it - rmrc03000t@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO SCUOLA AZIENDA

IPS MAFFEO PANTALEONI FRASCATI

DELIBERA C.I del 16/12/2019 verb.n.435

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF MARILENA CIPRANI

INDICE CAPO I

Norme generali ed ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto.

Art. 2 – Competenze all'approvazione e alla stipula.

Art. 3 – Altre collaborazioni

CAPO II – Convenzioni e contratti per prestazioni / attività conto terzi

Art. 4 – Convenzioni e contratti per prestazioni / attività in conto terzi e loro limitazioni

Art. 5 – Contenuto delle convenzioni e dei contratti

Art. 6 – Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dalla prestazione

Art. 7 – Determinazione del corrispettivo

Art. 8 – Prestazioni a tariffa e in convenzione

Art. 9 – Rendiconto della attività conto terzi

Art. 10 – Ripartizione dei ricavi

Art. 11 – Adempimenti fiscali

CAPO III - Convenzioni e accordi di collaborazione con terzi

Art.12 – Convenzioni e accordi di collaborazione nell'ambito delle attività istituzionali

CAPO IV – Norme finali

Art. 13 – Utilizzo dei segni distintivi e del nome della scuola

Art. 14 - Controversie

CAPO I Norme generali ed ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto.

1. Il presente regolamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. del si applica alle convenzioni e ai contratti che prevedono l'esecuzione di attività conto terzi nell'ambito della didattica e dell'amministrazione.
2. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto degli artt. 25 e 26 del D.I. 129/18

Art. 2 – Competenze all'approvazione e alla stipula.

1. La competenza per l'approvazione e la stipula delle convenzioni, degli accordi e dei contratti oggetto del presente Regolamento è assegnata al Dirigente Scolastico dell'Istituto "IPS MAFFEO PANTALEONI" (fatto salvo l'esercizio della delega) ai sensi dell'art. 25-26 del D.I. 128/2018.

Art. 3 – Altre collaborazioni.

1. Rientrano nel regolamento le prestazioni svolte in collaborazione con gli enti pubblici o privati o per conto di enti pubblici o enti senza finalità di lucro, sulla base di finanziamenti finalizzati e coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi dell'Istituto "IPS MAFFEO PANTALEONI" e quelle di formazione che rientrino nelle attività istituzionali;

CAPO II Convenzioni e contratti per prestazioni / attività conto terzi

Art. 4 – Convenzioni e contratti per prestazioni / attività in conto terzi e loro limitazioni.

1. Una prestazione in conto terzi è una attività svolta prevalentemente con l'impiego di risorse e strutture dell'Istituto "IPS MAFFEO PANTALEONI" per conto di terzi e nell'interesse esclusivo o prevalente di questi ultimi.
2. Le convenzioni e i contratti di cui al presente capo devono prevedere modalità di esecuzione, con particolare riferimento all'uso del personale, che non ostacolino il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il Dirigente Scolastico, prima di procedere alla loro stipulazione, deve accertare che l'esecuzione della prestazione: sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica; sia strumentale e funzionale alle attività della scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico e deve rientrare tra le attività complementari previste dal POF.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni possono consistere in: attività di, bar didattico, ristorante didattico, banchettistica, eventi e di catering; attività di consulenza e pareri tecnici; assistenza tecnica, coordinamento o supervisione di attività e progetti; progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi ed altre attività didattiche o di divulgazione; partecipazione ad attività di formazione.
4. Lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capo è affidato di preferenza al personale docente, agli assistenti tecnici e al personale amministrativo della Scuola, mediante il conferimento di specifici incarichi

con compensi stabiliti in base all'impegno richiesto, in termini quantitativi e qualitativi, ed alla rilevanza del contributo apportato ai fini della prestazione complessiva, sulla base della normativa vigente per l'amministrazione statale fermi restando le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge con riferimento alle forme contrattuali.

Art. 5 – Convenzioni e contratti per prestazioni / attività in conto terzi e loro limitazioni.

1. Le convenzioni o i contratti che prevedano prestazioni in conto terzi devono disciplinare: l'oggetto della prestazione e le modalità di svolgimento; il corrispettivo complessivo determinato ai sensi degli artt. 7 e 8 (con specificazione del regime fiscale applicabile, delle modalità, delle condizioni e dei termini di pagamento); le modalità relative alla riservatezza delle informazioni; le disposizioni relative agli oneri fiscali del contratto e ad eventualmente altre spese derivanti dal contratto stesso

2. Il provvedimento del Dirigente scolastico di approvazione della convenzione o del contratto deve contenere: l'oggetto della prestazione e le sue modalità di svolgimento; il docente responsabile delle prestazioni per l'istituto; i nominativi del personale dipendente e dei collaboratori disponibili a partecipare alla prestazione con indicazione dell'impegno complessivo richiesto; il corrispettivo delle prestazioni e l'analisi degli elementi di costo di cui all'art. 8.

Art. 6 – Titorità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dalla prestazione.

1. Qualora dalle prestazioni oggetto della convenzione scaturiscano risultati passibili di tutela attraverso la normativa in materia di proprietà industriale o intellettuale, o comunque utilizzabili economicamente, questi devono essere predeterminati nel contratto o nella convenzione, con clausole sottoscritte dal responsabile della scuola, così come la titolarità dei diritti patrimoniali conseguenti, fermo restando il diritto dell'inventore o dell'autore riconosciuto come tale.

Art. 7 – Determinazione del corrispettivo.

1. Il corrispettivo per le prestazioni per conto terzi, raccolto in apposito tariffario (vedi art. 8), deve coprire i costi fissi e variabili e gli eventuali costi indiretti, compresi gli eventuali costi di personale. 2. Nella determinazione del corrispettivo si devono avere come riferimento, in ogni caso, i prezzi di mercato praticati per la stessa attività o per attività similari e si deve valorizzare, altresì, il background della scuola.

Art. 8 – Prestazioni a tariffa e in convenzione. 1. Le prestazioni sono svolte – per un corrispettivo determinato – sulla base di appositi tariffari della Scuola, stilati annualmente, anche con riferimento alle tariffe di mercato e tenendo conto degli elementi di costo.

2. Il Dirigente Scolastico, in sede di stipula della convenzione, ha facoltà di aumentare o diminuire del 10% le tariffe, prendendo a riferimento sia il costo della prestazione sia l'impegno del personale.

Art. 9 – Rendiconto della attività conto terzi.

1. Il DSGA redige il rendiconto sulle prestazioni e sui risultati delle stesse, comprensivo del consuntivo delle entrate riscosse con riferimento a tutti i corrispettivi e delle spese sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo. Il rendiconto è approvato dal Consiglio di Istituto unitamente al conto consuntivo della Scuola. Dopo detta approvazione il DSGA dispone la liquidazione dei compensi di cui all'art.10.

Art. 10 – Ripartizione degli utili.

I ricavi rinvenienti dalla predetta attività sono impiegati per la copertura dei relativi costi. Gli eventuali utili sono accantonati in un apposito fondo dello stato patrimoniale, destinato, prioritariamente, alla copertura di eventuali perdite di gestione e in subordine al miglioramento e incremento delle attrezzature didattiche

Art. 11 – Adempimenti fiscali. 1. Con riferimento alle attività svolte nell'interesse esclusivo o prevalente di terzi, l'Istituto "IPS MAFFEO PANTALEONI" si configura come soggetto passivo ai fini delle imposte dirette ed indirette. Gli obblighi di natura fiscale che scaturiscono dai relativi contratti e convenzioni sono regolati dalla normativa tributaria, cui si fa integrale rinvio.

CAPO III Convenzioni e contratti per prestazioni / attività conto terzi

Art. 12 – Convenzioni e accordi di collaborazione nell'ambito delle attività istituzionali.

1. Le convenzioni e gli accordi di collaborazione nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto "IPS MAFFEO PANTALEONI" possono riguardare gli ambiti della didattica e possono consistere in accordi per singoli progetti esecutivi ovvero in convenzioni-quadro, che danno luogo a molteplici azioni di attuazione o, ancora, in accordi di partnership di medio / lungo periodo con soggetti economici del territorio per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse comune.

CAPO IV Norme finali

Art. 13 – Utilizzo dei segni distintivi e del nome della scuola.

1. E' fatto divieto agli enti ed alle aziende esterne di utilizzare i segni distintivi o il nome dell'Istituto "IPS MAFFEO PANTALEONI" a scopo di pubblicità commerciale, fatto salvo quanto previsto dalle parti nei singoli accordi, convenzioni o contratti.

Art. 14 – Controversie.

1. In caso di controversie di cui sia parte l'Istituto "IPS MAFFEO PANTALEONI" in relazione ai rapporti di cui alle convenzioni o ai contratti previsti nel presente regolamento, si procederà a: a. espletare, in via preliminare, un tentativo di conciliazione; b. demandare (nel caso la conciliazione non abbia effetto e dove non sia escluso da norme di legge inderogabili o da vincoli contrattuali con terzi) le controversie ad un collegio arbitrale composto da tre componenti, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due nominati; c. fare ricorso alla tutela giudiziale.